

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**(ART.15 LEGGE 241/90) PER ATTIVITA' DI**

**COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, nell'interesse Centro Interdipartimentale di Ricerca per la conservazione, la Costruzione e la Rigenerazione di Edifici e Infrastrutture – CICCRESI**, (di seguito denominata anche Università o Ateneo), con sede legale in Parma, via Università n. 12 (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: [protocollo@pec.unipr.it](mailto:protocollo@pec.unipr.it), legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione

**e**

**La Regione Emilia-Romagna (nel seguito indicata come Regione)**, Codice fiscale 80062590379, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 5,2 rappresentata dal direttore dell'AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE (di seguito ARR), Dott. Enrico Cocchi, P.E.C.: [AgenziaRicostruzione@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:AgenziaRicostruzione@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it), autorizzato alla stipula della presente convenzione con la Deliberazione di giunta regionale n. del novembre 2023 di seguito, denominate anche, singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti";

**PREMESSO CHE**

- L'Università è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla

	realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.;	
	- l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;	
	- l'Università, per il conseguimento di tali finalità, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, anche in ambito locale, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;	
	- presso l'Università opera il Centro Interdipartimentale di Ricerca per la conservazione, la Costruzione e la Rigenerazione di Edifici e Infrastrutture – CICCRESI – che si configura come Centro Interdipartimentale di ricerca ai sensi del DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università, istituito al fine di coordinare attività di ricerca, didattiche e di formazione nel settore delle costruzioni. Il Centro pone in essere le principali seguenti attività, nei ambiti sotto indicati e con i seguenti obiettivi: conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito con valenza storica, artistica o urbanistico/ambientale; riduzione delle vulnerabilità del costruito esistente, incluse le opere civili presenti nelle infrastrutture idrauliche, di trasporto, per la protezione del territorio e di produzione dell'energia; efficienza energetica degli edifici per la sostenibilità ambientale ed economica; rigenerazione del territorio urbanizzato e dell'edificato, miglioramento del comfort e della qualità urbana ed edilizia in un'ottica di smart city. 2;	
	- la Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 2084/2015 del	

14/12/2015 ess.mm., ha istituito l'Agencia Regionale per la Ricostruzione – Sisma	
2012, allo scopo di presidiare il complesso delle attività riferite al sisma realizzando	
ogni possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni ed	
esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione;	
- l'ARR si occupa dei temi della ricostruzione dei beni culturali a seguito di disastri	
naturali e dei beni culturali danneggiati da eventi calamitosi, nonché dei futuri sviluppi	
possibili in tema di ricostruzione;	
- l'ARR, a seguito al sisma del 2012, ha coordinato e raccolto documentazione relativa	
alle numerose attività svolte nell'ambito dei beni culturali e non solo: rilievo del danno,	
dapprima in modo speditivo, poi più dettagliato; prove sui materiali, per lo più	
prodromiche agli interventi; progetti di riparazione, miglioramento e adeguamento, di	
cui alcuni già portati a compimento;	
- a distanza di undici anni dal sisma, passata l'emergenza e con la ricostruzione a buon	
punto è intenzione dell'ARR trasformare quest'esperienza in strumento di prevenzione	
attraverso un'analisi sistematica e coordinata di tutti i documenti e le informazioni	
raccolte dagli enti coinvolti;	
- l'Università, tramite il CICCRI, svolge studi interdisciplinari sul comportamento	
sismico di strutture monumentali e sul loro consolidamento, sia alla scala del singolo	
edificio, che a scala territoriale e, più in generale, raccoglie molteplici competenze in	
settori di interesse per l'Agencia per la Ricostruzione;	
- l'Università, tramite il CICCRI e la Regione, tramite l'ARR, intendono istituire una	
cooperazione tra Enti Pubblici, finalizzata a garantire l'adempimento di ricerche di	
pubblico interesse. A tal fine, le Parti coordineranno l'esercizio di funzioni proprie in	
vista del conseguimento di un risultato condiviso, ottenuto in modo sinergico, ossia	
mediante reciproca collaborazione e nell'obiettivo di fornire servizi indistintamente a	

favore della collettività. La collaborazione tra le Parti è, pertanto, sorretta da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico coerenti con le finalità istituzionali di ciascun Ente.

#### **DATO ATTO CHE**

- l'art. 15 della L. 241/90 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

- la presente convenzione quadro e/o i relativi accordi attuativi regolano:

- la realizzazione di un interesse pubblico, comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- la divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti, nell'unica modalità del rimborso delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma;

- l'Università dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

Tutto ciò premesso, l'Università e la Regione Emilia-Romagna

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO**

##### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono da intendersi, qui, integralmente riportate e trascritte.

##### **Art. 2 (Finalità)**

Con il presente accordo, la Regione, tramite l'ARR, e l'Università, tramite il CICCREI, intendono instaurare una cooperazione tra Enti Pubblici, finalizzata a garantire l'adempimento di ricerche di pubblico interesse. A tal fine, le Parti coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato condiviso, ottenuto in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione e nell'obiettivo di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. La collaborazione tra le Parti è, pertanto, sorretta da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali di ciascun Ente.

Nel perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, CIRCC e ARR instaurano un rapporto non episodico di collaborazione, al fine di conseguire un più stretto collegamento tra l'ambito accademico e l'attività di controllo e di intervento sul costruito, mediante il quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività di gestione dell'Agenzia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. La collaborazione, svolta dalle Parti in posizione di equi-ordinazione in modo tale da garantire una reale divisione di compiti e di responsabilità, è volta a raggiungere i seguenti macro-obiettivi: promuovere e valorizzare le rispettive competenze in settori di reciproco e comune interesse; incrementare e rafforzare i rapporti esistenti tra le Parti, al fine di individuare e sviluppare idee innovative; favorire lo scambio di conoscenze tra personale universitario e dell'Agenzia, nell'ambito di attività formative, di studio e di ricerca; diffondere le conoscenze acquisite attraverso pubblicazioni e conferenze finalizzate alla diffusione dell'approccio preventivo alla conservazione del costruito esistente, con particolare riferimento al patrimonio storico-architettonico.

### **Art. 3 (Oggetto della collaborazione)**

La presente convenzione quadro definisce le modalità di collaborazione reciproca tra le Parti, per la realizzazione, tramite successivi accordi attuativi, di attività congiunte di studio, ricerca, didattica, terza missione, nell'ambito di tematiche di mutuo interesse tra le quali, a titolo non esaustivo, le seguenti:

*a) tematiche in ambito scientifico;*

*b) tematiche in ambito didattico;*

*c) tematiche in ambito divulgativo;*

In tali ambiti, la collaborazione potrà riguardare le seguenti attività:

#### Attività di collaborazione scientifica

Sono realizzabili mediante lo svolgimento di studi e ricerche comuni, anche su progetti specifici, e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali/internazionali. Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

#### Attività di supporto alla didattica

Sono realizzabili attraverso la disponibilità delle Parti ad offrire supporto e collaborazione per attività formative, sia a livello di proposta, programmazione e pianificazione, sia a livello di realizzazione. Le attività svolte in tal modo possono, infatti, offrire applicazioni pratiche per studi specifici, anche al fine di fornire agli studenti una migliore conoscenza del mercato del lavoro. In particolare, la Regione, tramite l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione si dichiara disponibile ad offrire all'Università, in sede di attuazione della presente convenzione, anche con la possibilità di avvalersi di attrezzature e servizi logistici, la propria collaborazione e supporto, nelle forme consentite dalla normativa vigente, per attività didattiche, anche integrative, quali:

- svolgimento di progetti ed elaborati di laurea, di specializzazione, di dottorato, master, corsi di perfezionamento;

- organizzazione di convegni, conferenze, visite, seminari, dibattiti;

- svolgimento di tirocini.

#### Attività di divulgazione e di formazione

Sono realizzabili attraverso:

- attività divulgative, anche tecnico – scientifiche, focalizzate su temi specifici;

- attività di alta formazione, sulla base di necessità comuni agli Enti coinvolti, che si pongono in una posizione di equi-ordinazione;

- attività formative congiunte sulla base di necessità di formazione comuni ai due Enti;

- realizzazione di pubblicazioni congiunte sulle tematiche di comune interesse;

- organizzazione di conferenze, seminari e altre iniziative pubbliche finalizzate alla divulgazione delle conoscenze acquisite sia per i tecnici del settore che per un pubblico più vasto;

- attività su temi di comune interesse, mediante scambio di professionalità interne.

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi le Parti potranno promuovere, ciascuna secondo le rispettive funzioni istituzionali e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione di borse di studio e di ricerca, di assegni di ricerca e borse di dottorato, progetti di ricerca di base e applicata, tirocini.

#### **Art. 4 (Accordi attuativi)**

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, le Parti stabiliscono fin da ora la volontà di addivenire al perfezionamento di specifici accordi attuativi, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dalla presente convenzione quadro, alla quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo, che dovranno essere conformi, autorizzati e sottoscritti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche Statutari e

Regolamentari di riferimento, compresi i Codici di Comportamento/Etici.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati delle collaborazioni, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Lo svolgimento di attività o servizi a prestazioni corrispettive tra la Regione e l'Università, o suo personale, non rientrano nella disciplina della presente convenzione quadro, né possono rientrare in eventuali accordi attuativi della medesima e, pertanto, se del caso, devono formare oggetto di appositi contratti a termini di legge secondo la natura del singolo rapporto da regolamentare.

Nessuna attività può iniziare prima dell'approvazione e stipula del relativo accordo attuativo.

#### **Art. 5 (Responsabili dell'accordo)**

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo, ed al fine di vigilare sul trattamento e la protezione dei dati, ciascuna delle Parti designa un Responsabile scientifico (o Referente). I Responsabili scientifici definiscono anche congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti.

L'Università individua quale referente e responsabile del presente accordo la Prof.ssa Eva Coisson, Direttrice del Centro CICCRI.

L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il direttore dott. Enrico Cocchi.

Al termine di scadenza della presente convenzione il Responsabile scientifico redige una relazione valutativa sulle attività svolte, sulle convenzioni attuative stipulate e sui risultati conseguiti, inoltre, in caso di richiesta di rinnovo, in merito ai futuri eventuali

obiettivi da conseguire. La relazione è trasmessa a [protocollo@unipr.it](mailto:protocollo@unipr.it).

#### **Art. 6 (Impegno di reciprocità)**

Per il conseguimento delle finalità prefissate dalla presente convenzione, l'Università e Regione Emilia-Romagna si impegnano a consentire in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche Statutari e Regolamentari di riferimento, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca e terza missione, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, secondo quanto indicato nei successivi accordi attuativi nei quali saranno declinate specificatamente le modalità di cui sopra e nel rispetto della rispettiva normativa.

#### **Art. 7 (Risultati delle collaborazioni)**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Negli accordi attuativi saranno previste clausole specifiche relative alla modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

#### **Art. 8 (Clausola di non concorrenza)**

Le attività svolte in attuazione del presente accordo quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle rispettivamente di ciascuna delle Parti.

**Art. 9 (Sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ciascuna parte garantisce nell'ambito di propria competenza l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati ed eventualmente studenti, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nelle rispettive sedi, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

**Art. 10 (Copertura assicurativa)**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni, dei propri dipendenti, collaboratori e l'Università anche per gli eventuali studenti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell'attuazione della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi.

Negli accordi attuativi, le Parti stabiliranno le modalità concrete per la corretta attuazione di quanto sopra.

**Art. 11 (Riservatezza)**

Le Parti si impegnano, anche negli accordi attuativi, a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, studenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

### **Art. 12 (Trattamento dei dati)**

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento.

Titolare, per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, sono l'Università e la Regione Emilia-Romagna come sopra individuati, denominati e domiciliati.

Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://www.unipr.it/privacypolicy>).

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato: <https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy/informativa-trattamento-dati-personali-urp>

### **Art. 13 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, il nome, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

**Art. 14 (Oneri)**

La presente Convenzione non prevede apporti né oneri a carico delle Parti fatta eccezione per quelli fiscali più oltre declinati.

**Art. 15 (Durata, rinnovo e recesso)**

La presente Convenzione ha una durata pari a 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata. Il rinnovo deve essere approvato dai rispettivi organi competenti, secondo le relative procedure interne.

Le Parti hanno facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione. Il recesso deve essere notificato tramite P.E.C. e produce effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica.

Il recesso produce effetti per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita, inoltre le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

**Art. 16 (Modifiche)**

Le modifiche alla presente convenzione, previamente concordate dalle Parti, potranno essere apportate solo in forma scritta e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.

**Art. 17 (Risoluzione)**

La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente approvato dagli Organi competenti, che dovrà disporre anche in merito agli effetti sugli accordi attuativi in essere, al fine di salvaguardare e portare a conclusione i progetti già avviati alla data di risoluzione.

**Art. 18 (Foro competente)**

Le Parti stabiliscono fin d'ora che per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione e dei successivi accordi attuativi, che non sia possibile comporre in via amichevole, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto saranno risolte dal Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna.

#### **Art. 19 (Registrazione e imposta di bollo)**

La presente convenzione, in forma di scrittura privata, viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a spese di registrazione a carico del richiedente.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa ed è a carico dell'Università e di ARR in parti uguali. Al suo versamento provvede l'Università di Parma in modalità virtuale, in virtù di Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997, che provvederà a chiedere la corresponsione della quota di competenza a ARR, previa richiesta inoltrata via PEC.

#### **Art. 20 (Clausole di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

\*\*\*

La presente Convenzione quadro è sottoscritta digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e ss.mm.ii.

Per l'Università degli Studi di Parma \_\_\_\_\_

Per la Regione Emilia-Romagna \_\_\_\_\_